



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

Sede Legale: 25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211

Ufficio di Milano: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. BS - 327414

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it

e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

Brescia, lì 25 marzo 2022

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7 DEL 25/03/2022

“Buoni carburante DL 21/2022 ed entrata in vigore del nuovo Assegno Unico universale”

Buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro	<p>Il nuovo DL 21 marzo 2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. n. 67 il 21 marzo 2022 e recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.</p> <p>In particolare, stando alla bozza circolata, viene previsto che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).</p> <p>Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">- temporaneamente, per il solo 2022;- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;- nel limite dell'importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore. <p>Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, si rimane però in attesa di ulteriori delucidazioni, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51 comma 2 del TUIR.</p> <p>Si ricorda che il TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l'eccedenza).</p> <p>Pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.</p>
Si aggiunge alla soglia dei fringe	In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a

<p>benefit</p>	<p>200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.</p> <p>Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.</p> <p>Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina oggetto della disposizione del decreto in commento l’art. 6 del DM 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28, § 2.4).</p> <p>Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.</p>
<p>Nuovo aiuto correlato all’Isee e con integrazioni per situazioni specifiche</p>	<p><u>ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (ex Assegno Nucleo familiare)</u></p> <p><u>Dalla seconda metà del mese di marzo sono liquidabili gli assegni unici universali (Auu) per i figli a carico richiesti entro il 28 febbraio.</u></p> <p>Le domande presentate successivamente, ma comunque entro il 30 giugno 2022, daranno sempre diritto a ricevere gli arretrati con decorrenza da marzo, mentre dal 1° luglio gli importi saranno accreditati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.</p> <p>Con il mese di marzo la disciplina dell’assegno unico universale è entrata a regime, in quanto la prestazione decorre da questo mese in sostituzione di una serie di altre misure, tra le quali la detrazione per figlio a carico di età inferiore a 21 anni, le maggiorazioni collegate alla detrazione per figli, nonché l’assegno del nucleo familiare con figli e del nucleo orfanile.</p> <p>Il vero beneficiario della prestazione è il nucleo familiare quale definito secondo il Dpcm 159/2013, che disciplina l’Isee, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente a cui è commisurato l’importo dell’assegno unico universale spettante. Nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 230/2021 si evince il graduale décalage dell’importo dell’assegno unico in corrispondenza dell’aumento dell’Isee, che può arrivare € fino a 40.000 euro.</p> <p>L’Inps ha reso disponibile sul proprio sito un simulatore Isee in cui, inserendo i dati relativi al nucleo, al reddito, nonché al patrimonio dello stesso (nella duplice componente immobiliare e mobiliare), si ottiene l’importo dell’indicatore. Con questo dato, attraverso un altro applicativo Inps, è possibile simulare anche la misura dell’assegno unico universale spettante, comprensivo delle eventuali maggiorazioni richieste.</p> <p>La nuova misura di sostegno alle famiglie, in quanto universale, spetta anche in assenza di Isee o se l’indicatore è superiore a 40.000 euro, con riconoscimento dei relativi importi minimi pari a 50 euro per figlio minore e 25 euro per figlio maggiorenne (non disabile) fino a 20 anni e 364 giorni di età.</p> <p>Per i figli disabili, quali individuati nell’allegato 3 del Dpcm 159/2013, si prescinde invece dal requisito anagrafico o dalle condizioni richieste per il figlio maggiorenne under 21 anni (frequenza di un corso di studi scolastici/universitari o di formazione professionale regionale; titolarità di contratto di stage o di lavoro con reddito annuo inferiore a 8.000 euro; svolgimento del servizio civile).</p> <p>Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 4/2022, solo per i figli disabili con almeno 21 anni di età, l’assegno unico è cumulabile con la detrazione fiscale prevista dall’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi.</p> <p>La misura dell’assegno, modulata in base al valore dell’Isee, si compone di un importo base per figlio a carico (differenziato tra minorenni, maggiorenni fino a 20 anni e 364 giorni, disabili oltre 21 anni), a cui si aggiungono delle eventuali maggiorazioni (dal terzo figlio, per figlio disabile differenziato in funzione</p>

	<p>del livello di disabilità, entrambi i genitori titolari di reddito di lavoro, madre di età inferiore a 21 anni, nucleo con almeno quattro figli).</p> <p>Il pagamento viene effettuato dall'Inps in base alle modalità specificate nella domanda inviata tramite l'applicativo online o attraverso un patronato. Il richiedente deve infatti specificare se il pagamento è effettuato allo stesso in misura integrale (per esempio per affidamento esclusivo) o ripartito tra i due genitori, eventualmente comunicando anche i dati bancari dell'altro, con il quale si presume esserci accordo. In mancanza di accordo, o comunque di indicazione dei dati bancari dell'altro genitore, quest'ultimo dovrà integrare la domanda originaria per comunicare tali dati.</p>
<p>Assegno Unico, tagli a contributi e Irpef aggiornano gli stipendi</p>	<p><u>Conseguenze positive dall'incrocio delle novità per chi ha redditi non elevati</u></p> <p>Una lavoratrice impiegata in uno studio professionale con meno di 15 dipendenti, separata e con un figlio a carico, e uno stipendio lordo 2.107 euro mensili, dopo le riforme Irpef e assegno universale, a marzo 2022 riceverà in busta paga di 59 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a cui si deve aggiungere l'assegno universale mensile di 150 euro e quindi con un vantaggio complessivo di 209 euro al mese.</p> <p>Il lavoratore impiegato in un'associazione del terzo settore, coniugato con due figli minori con più di tre anni e uno stipendio mensile di 2.154 euro, avrà la busta paga di marzo 2022 più bassa di 103 euro rispetto a quella di dodici mesi prima. Però riceverà un assegno unico per i figli pari a 238 euro, con un vantaggio complessivo ogni mese di 135 euro.</p> <p>Questi sono due esempi che si possono verificare nel primo mese in cui la riforma dell'Irpef e quella dell'assegno unico e universale si intersecano creando non pochi dubbi e preoccupazioni tra i lavoratori. Ma stando ai due casi rappresentati, nessuno dei due esce danneggiato dalle due complesse riforme.</p> <p>Il primo caso riguarda una lavoratrice impiegata in uno studio di professionisti con un figlio minore a carico. Complessivamente a marzo 2021 ha percepito un assegno del nucleo familiare pari a 60 euro al mese (tabella Anf 12) a fronte di un reddito Irpef di 25.595 euro. La lavoratrice ha diritto anche alle detrazioni per figlio a carico maggiore di 3 anni nella misura del 100%. Confrontando lo stipendio di marzo 2022 con quello di marzo 2021 le novità sono diverse. In primo luogo scompare l'assegno del nucleo familiare. Anche la riforma Irpef incide molto. L'Irpef lorda a marzo 2022 è più bassa (456,06 euro) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (468,28 euro). E anche la trattenuta Irpef netta si riduce di 103,42 euro (ossia, passa da 321,24 euro a 217,82 euro).</p> <p>Complessivamente, dunque, osservando solo la busta paga di marzo 2022, la lavoratrice ottiene un vantaggio netto mensile di 59 euro cui deve aggiungersi il bonifico da parte dell'Inps dell'assegno unico e universale di 150,81 euro.</p> <p>Il secondo caso esaminato riguarda un lavoratore del terzo settore cui si applica il contratto collettivo nazionale del commercio. Questa persona è sposata, con due figli maggiori di tre anni. A marzo 2021, accedendo alla tabella 11 dell'assegno del nucleo familiare, ha avuto un assegno mensile pari a 59,19 euro, cui si aggiungevano le detrazioni per i due figli a carico.</p> <p>Il lavoratore, ricevendo la prossima busta paga, avrà una brutta sorpresa poiché il netto del mese di marzo 2022 è pari a 1.649 euro, inferiore di 103 euro rispetto a marzo 2021 (pari a 1.752 euro).</p> <p>Indagando più a fondo, però, l'effetto negativo della busta paga deriva dalla perdita dell'assegno del nucleo familiare e del trattamento integrativo previsto dal decreto legge 3/2020 (complessivamente pari a 161 euro) compensato dal parziale recupero dovuto alle minori trattenute Irpef e Inps che come detto ammontano a 58 euro. A fronte di una busta paga negativa rispetto a marzo 2021, però, il lavoratore complessivamente non perderà nulla, perché riceverà dall'Inps un assegno mensile per i figli pari a 238 euro.</p>

Nucleo familiare composto da due genitori e da due figli minori.

Il reddito complessivo di lavoro è pari a 52.826,00 euro, mentre il patrimonio è costituito da un'abitazione principale con rendita catastale pari a 1.500 euro e un mutuo residuo di 30.000 euro, oltre una giacenza media del conto corrente bancario di 15.000 euro.

Sulla base di tali elementi, utilizzando il simulatore Isee disponibile sul sito dell'Inps, è stato quantificato un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari a 28.731,58 euro.

Dal 1° marzo 2022 il nucleo ha diritto a un importo mensile di assegno unico universale di 238,80 euro così composto:

- 212 euro (106 euro per ciascun figlio) quale importo base;
- 26,8 euro quale maggiorazione in presenza di genitori percettori di reddito da lavoro;

Essendo il valore dell'Isee maggiore di 25.000 euro non spetta la maggiorazione transitoria. E' stata invece riconosciuta la maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 8, del Dlgs 230/2021 riservata ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori percepiscono reddito da lavoro, situazione autodichiarata dal richiedente all'interno della domanda di Auu.

ESEMPIO

Nucleo familiare con due genitori e due figli minori. Reddito Anf Nucleo 52.826,00 euro, importo Anf 59,19. Detrazioni per due figli a carico maggiore di 3 anni al 100%. Contribuzione relativa a Ccnl Commercio, azienda con più di quindici dipendenti, settore terziario commercio, servizi, professioni e arti. Si applica aliquota Fondo integrazione salariale in conto dipendente in quanto la società ha i requisiti dimensionali, nel caso di specie contribuzione pari a una percentuale aggiuntiva dello 0,21 per cento.

Marzo 2021

CODICE	DESCRIZIONE	ORE/GIORNI	BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE	STATISTICHE
8002	LAVORO ORDINARIO (giorni)	26,00	82,86500	2.154,49		
8300	ASSEGNI FAM.NUCLEO (tot.)	26,00		59,19		
8391	BUONI PASTO	20,00	5,00000			100,00
8992	TRATTAMENTO INT. DL 3/20			101,92		
1800	RATA ADDIZ.REGIONALE A.P.L. AZIO				46,07 Res:	
1802	RATA ADDIZ.COMUNALE A.P. R. OMA				16,95 Res:	
1804	RATA ADD.COMACCONTO A.C.R. OMA				8,79 Res:	70,31
TOTALE LORDO						
	IMPON. CONT.R. SOC.					
	CONTRIBUTO 1					
	CONTRIBUTO 2					
	CONTRIBUTO 3					
	CONTRIBUTO 4				2,00	
	CONTRIBUTO 5					
	TOT. CONTR. SOC.					206,57
IMP. T.SS ARR. A.R.						
	%					
	IRPEF A.P.					
	ONERI DEDUCIBILI					
	IMP. IRPEF			1.967,92		
	IRPEF LORDA			488,48		
	TOT. DETR.				203,61	
	TOT. TRAT. IRPEF					284,87
IRPEF ERARIO						
	ADDIZ. REGIONALE					
	ADDIZ. COMUNALE					
	ARR. AT TUALE				0,40	
	NETTO BUSTA					1.752,00

